

AVVISO DI ATTUAZIONE

**Misura: “5.66 – Piani di Produzione e
Commercializzazione”**

(Art. 66 del Reg. (UE) n. 508/2014)



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Programma Operativo FEAMP 2014/2020 CCI - n.2014IT4MFOP001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015)8452 come modificato dalla Commissione europea mediante procedura ordinaria con Decisione della Commissione europea n. C (2021) 6481 final del 31 agosto 2021, recepita con Decreto Direttoriale n. 0255111 del 07/06/2022 in corso di registrazione presso gli Organi di Controllo;

Regolamenti UE (Fondi SIE)

- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/95** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- TFUE – **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Regolamento (CE) n. **761/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione

dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE, Euratom) **2018/1046** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.

1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- Regolamento (UE) **2020/460** del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
 - Regolamento (UE) **2020/558** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
 - Regolamento (UE) **2020/560** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - **Regolamento generale (UE) 2021/1060** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
-
- **Regolamenti UE e Raccomandazioni (Pesca e acquacoltura)**
 - Regolamento (CE) n. **26/2004** della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
 - Regolamento (CE) n. **1799/2006** della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
 - Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
 - Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
 - Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. **1379/2013** Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. **1418/2013** della Commissione del 17 dicembre 2013 riguardante i piani di produzione e di commercializzazione a norma del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - Raccomandazione della Commissione n. **2014/117/UE** del 3 marzo 2014 relativa all'istituzione e all'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- EUSAIR** - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);
- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'art. 40 rubricato Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. **763/2014** della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. **771/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. **772/2014** della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;
 - Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
- Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;

- Regolamento delegato (UE) n. **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione;

Normativa nazionale

- a. Legge n. **689/81** del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981-Suppl. Ordinario);
- b. Legge n. **241/90** del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento come da ultimo modificata ed integrata dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228);
- c. Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>;
- d. D.P.R. n. **357/97** dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
- e. D.P.R. n. **445/00** del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- f. D.P.R. n. **313/02** del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;
- g. D.P.R. n. **120/03** del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
- h. Decreto Legislativo n. **196/03** del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);
- i. Decreto Legislativo n. **154** del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

- j. Legge n. **296** del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244);
- k. Decreto Legislativo n. **81** del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- l. Decreto Legislativo n. **190** del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;
- m. Decreto Legislativo n. **159** del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
- n. Decreto Legislativo n. **4** del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
- o. D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- p. Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- q. Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia;
- r. Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- s. Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
- t. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. **193** del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);
- u. Legge n. **154** del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
- v. Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;
- w. Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 e ss.mm.ii. con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP2014/2020;
- x. Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- y. Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020 approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi il 31/10/2018;
- z. Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Autorità di Gestione, adottate con Decreto del Direttore Generale n. 8161 del 6/4/2017 e successivamente approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi l'08/06/2017;

- aa. Nota Ares (2017) 6320627 del 21/12/2017 con cui è stata accettata dalla Commissione la modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 22 del Reg. (UE) n. 508/2014;
- bb. Il D.M. n. **7110** del 25/07/2018 con cui è stato designato in qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020 il Direttore pro-tempore della Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura;
- cc. Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 recante approvazione del PO FEAMP Italia 2014-2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
- dd. Revisione del modello attuativo del PO FEAMP 2014/2020 di cui alla nota prot. 13971 del 9 settembre 2019;
- ee. Circolare della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n.15981 del 15 ottobre 2019 "Piani di produzione e commercializzazione. Indicazioni per il 2020;
- ff. Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2020) 128 final del 13 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
- gg. Circolare della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n.9302676 del 10 novembre 2020 "Regolamento (UE) n°508/2014, articolo 66, paragrafo 3, come modificato dal Reg. (UE) n.560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. Regolamento (UE) n.1379/2013, articolo 28 – Linee guida per ulteriori azioni ammissibili nel quadro delle modifiche ai Piani di Produzione e Commercializzazione alla luce dell'emergenza epidemiologica Covid-19";
- hh. Circolare della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n.9400636 del 28/12/2020 "Regolamento (UE) n. 508/2014, articolo 66, paragrafo 3, come modificato dal Reg. (UE) n. 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2020. Regolamento (UE) n. 1379/2013, articolo 28 - Linee guida per ulteriori azioni ammissibili nel quadro delle modifiche ai Piani di Produzione e Commercializzazione alla luce dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Circolare prot. n. 9302676 del 10 novembre 2020. Proroga del termine di consegna dei PPC 2020.": Circolare della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC 02 - n.0008140 del 08/05/2020 recante Reg. (UE) n. 1379/2013, articolo 28, paragrafo 3 - Reg. (UE) n. 508/2014, articolo 66, paragrafo 4, come modificato dal Reg. (UE) n. 560/2020. Presentazione richiesta anticipo sul contributo dei Piani di produzione e commercializzazione annualità 2020;
- ii. Circolare della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC 02 - n.0008140 del 08/05/2020 recante Reg. (UE) n. 1379/2013, articolo 28, paragrafo 3 - Reg. (UE) n. 508/2014, articolo 66, paragrafo 4, come modificato dal Reg. (UE) n. 560/2020. Presentazione richiesta anticipo sul contributo dei Piani di produzione e commercializzazione annualità 2020;
- jj. Circolare della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC 02 - n. 0059462 dell'8/02/2022, con la quale, in applicazione dell'articolo 66, paragrafo 4 del citato Reg. (UE) 2020/560, si è disposta la misura dell'anticipo integrativo fissato all'80% del sostegno finanziario;
- kk. Nota Ares (2020) 7530301 dell'11 dicembre 2020 di modifica del Programma Operativo FEAMP 2014/020 mediante procedura semplificata;
- ll. Decisione della Commissione europea n. C (2021) 6481 final del 31 agosto 2021 del Programma Operativo FEAMP 2014/020 mediante procedura ordinaria;

mm. Criteri di selezione delle operazioni del FEAMP di cui alla procedura di consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza conclusasi il 7 luglio 2021;

nn. Disposizioni Attuative di Misura dell'Autorità di Gestione del 26 giugno 2019, approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi con nota N.0056979 del 05/02/2021.

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MISURA

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 66 - Reg. (UE) 2020/560 - Articoli 1 e 2
Priorità del FEAMP	5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 5.66 – Piani di produzione e di commercializzazione - art. 66
Sottomisura	
Finalità	-Migliorare l'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; -Promuovere investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato.
Beneficiari	Organizzazioni di produttori nel settore della pesca, nel settore dell'acquacoltura o di entrambi, di cui all'art.6 del Reg.(UE) n.1379/2013. Associazioni di organizzazioni di produttori
Cambiamenti climatici	
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S4.1; S4.4;S4.5

3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Dipartimento/Direzione	Autorità di Gestione PO FEAMP 2014-2020 Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica (MIPAAF)
Indirizzo	Via XX Settembre, n. 20
CAP	00187
Città	ROMA

4. OGGETTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente Avviso reca le modalità e le procedure per il finanziamento dei "Piani di Produzione e Commercializzazione" (successivamente PPC) di cui all'art. 66 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1379/2013.

Secondo quanto stabilito dall'art. 28 del Reg. (UE) n. 1379/2013 e dal relativo Reg. (UE) di esecuzione n.1418/2013, le Organizzazioni di Produttori (successivamente OO.PP.) presentano un Piano di Produzione e di Commercializzazione per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, di cui agli artt. 3 e 7 del medesimo Regolamento.

Pertanto, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 66 del Reg. (UE) n. 508/2014 è quello di promuovere e incentivare la competitività della filiera di settore.

In particolare, sono ammissibili a valere sul presente avviso:

- a. le modifiche e/o le integrazioni a PPC presentati nel 2020 e approvati;
- b. le proposte di nuovi PPC di durata annuale, presentati per la prima volta da OO.PP. riconosciute che alla data di pubblicazione del presente avviso non hanno in corso di esecuzione un PPC.

Le OO.PP. che presentano, sulla base del presente avviso, le modifiche e/o integrazioni del Piano già approvato non possono presentare un nuovo PPC.

I Piani di Produzione e Commercializzazione modificati e/o integrati dovranno essere attuati entro e non oltre il 30 aprile 2023.

I nuovi Piani di Produzione e Commercializzazione dovranno avere una durata massima di 12 mesi dalla data del decreto di concessione.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA E IMPORTO DELL'AIUTO PUBBLICO

5.1 Dotazione finanziaria dell'avviso

La dotazione finanziaria complessiva pubblica stanziata con il presente Avviso è pari ad euro 3.700.000,00 (tremilionisettecentomila/00), di cui:

- euro 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila/00) pari al 50% a carico della quota Unionale (UE);
- euro 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila/00) pari al 50% a carico del Fondo di Rotazione (FdR).

L'Amministrazione si riserva di utilizzare ulteriori risorse finanziarie, rese disponibili, per il sostegno di domande dichiarate ammissibili, all'esito del presente avviso, ed eventualmente non finanziate o finanziate in parte per l'esaurimento della dotazione finanziaria.

5.2 Importo massimo del contributo

Le Organizzazioni di Produttori, a norma dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/560, possono richiedere un contributo che non superi il 12% del valore medio annuo della produzione commercializzata nel corso dei tre anni civili precedenti.

Per le organizzazioni di produttori che non hanno un Piano di Produzione e Commercializzazione, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente avviso, il sostegno non supera il 12% del valore medio annuo della produzione dei relativi membri immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti alla data di presentazione del PPC.

I PPC 2020 per cui si propone una modifica e/o un'integrazione, tenuto conto del contributo già assegnato al Piano, possono raggiungere la percentuale complessiva massima del 12%. Le risorse, nella percentuale massima del 12%, dovranno, pertanto, coprire tutte le azioni del Piano, ivi comprese quelle già riconosciute con il precedente PPC 2020 approvato.

Per chiarezza e per agevolare la fase di valutazione, dovrà, dunque, essere predisposto e presentato un PPC che comprenda ed esponga in maniera distinta le azioni che si intendono mantenere rispetto al PPC già presentato ed approvato, le azioni che si intendono eliminare e le azioni nuove che fanno parte della modifica/integrazione, fino al raggiungimento del contributo massimo del 12% del valore medio annuo della produzione commercializzata. Il Valore medio preso a riferimento è quello considerato al momento dell'approvazione del PPC 2020.

I nuovi PPC proposti a valere sul presente avviso possono richiedere un contributo pari al massimo al 12% del valore medio annuo della produzione commercializzata nel corso dei tre anni civili precedenti alla data di presentazione della domanda.

5.3 Modalità di attribuzione del contributo

L'aiuto verrà concesso ai richiedenti utilmente posizionati nelle graduatorie di merito di cui all'art. 15 del presente avviso, secondo l'ordine derivante dalle stesse graduatorie.

L'aiuto verrà concesso in prima istanza alle domande di contributo inserite nella graduatoria relativa alle OO.PP. che presentano domanda per apportare modifiche e/o integrazioni ai PPC approvati del 2020, fino al raggiungimento dell'importo massimo pari al 12 % del valore medio annuo della produzione commercializzata considerato al momento dell'approvazione del PPC 2020.

La restante dotazione finanziaria sarà concessa alle domande di contributo inserite nella graduatoria relativa alle proposte dei nuovi PPC.

Le risorse finanziarie disponibili sono assegnate sino a concorrenza con l'ammontare indicato al paragrafo 5.1, con possibilità di concedere all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale delle spese ritenute ammissibili previste dall'intervento. Nel caso in cui tale soggetto rifiuti il finanziamento parziale si procede con lo scorrimento della graduatoria e con il finanziamento della domanda successiva.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere ad ulteriori scorrimenti di graduatoria dei beneficiari entro i termini compatibili con la chiusura della programmazione al 31 dicembre 2023.

6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il presente Avviso attua la Misura e si applica all'intero territorio nazionale.

7. SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Le Organizzazioni di produttori nel settore della pesca, del settore dell'acquacoltura o di entrambi, di cui all'art.6 e le Associazioni di organizzazioni di produttori di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n.1379/2013 che, al momento di presentazione della domanda sono costituite in una forma giuridica riconosciuta e che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ogni soggetto può presentare un solo PPC.

8. DURATA DEGLI INTERVENTI

I nuovi Piani di Produzione e Commercializzazione dovranno avere una durata massima di 12 mesi dalla data del decreto di concessione e dovranno comunque essere completamente attuati entro il 30 settembre 2023.

I Piani di Produzione e Commercializzazione modificati e/o integrati dovranno essere attuati entro e non oltre il 30 aprile 2023.

L'Amministrazione si riserva di concedere eventuali proroghe sulla base di quanto previsto dal successivo paragrafo 19.

9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I richiedenti devono possedere tutti i requisiti, previsti dal presente paragrafo, alla data di presentazione della domanda di sostegno. I predetti requisiti devono essere posseduti anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di attuazione dell'intervento.

I medesimi requisiti, qualora applicabili, dovranno essere posseduti anche da professionisti/esperti e/o da società/enti esterni coinvolti nell'esecuzione delle attività previste dal presente Avviso tramite incarichi e/o affidamenti di servizi da parte del richiedente.

Il richiedente deve:

- applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
- non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
- non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo).

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, del Reg. (UE) n. 508/2014 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹ o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;

¹ Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008,

b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;

c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, del Reg. (UE) n. 508/2014 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee², nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi parr. 1 e 3 dell'art. 10³, del Reg. (UE) n. 508/2014 e disciplinato con Reg. delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

Il Piano deve:

- concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP e all'art.35 del Reg. (UE) 1380/2013 (PCP);
- concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui agli artt.3 e 7 del Reg. (UE) n. 1379/2013 (OCM);
- includere le misure previste dall'art.8 del Reg. (UE) n.1379/2013, così come modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2020/560, e della raccomandazione della Commissione del 3 marzo 2014;
- associare ogni misura, identificata dal piano, ad indicatori di realizzazione e di risultato coerenti con gli obiettivi della misura stessa.

10. INTERVENTI AMMISSIBILI

Contenuto dei Piani di Produzione e Commercializzazione

I piani, predisposti in base alle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1379/2013 e strutturati in sezioni, come previsto nell'Allegato I del Regolamento (UE) di esecuzione n. 1418/2013 e nella parte A della Raccomandazione della Commissione del 3 marzo 2014, n. (2014/117/UE), dovranno recare, tra l'altro, le seguenti informazioni:

pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

² Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

³ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 10, in esercizio del potere di cui all'art. 126 dello stesso regolamento.

- uno o più obiettivi, tra quelli previsti dalla normativa, che si intendono perseguire attraverso il piano di produzione;
- le misure previste dalla Raccomandazione del 3 marzo 2014 in relazione alla tipologia di O.P., corrispondenti agli obiettivi, che si intendono attuare per il raggiungimento degli stessi, articolate in azioni dettagliate o le misure integrative, secondo le modalità di seguito riportate;
- i costi unitari previsti per l'attuazione delle misure stesse; tutte le azioni incluse nel programma dovranno quindi presentare una chiara descrizione della composizione dei vari costi connessi;
- un calendario di esecuzione delle misure previste e delle spese relative. Il calendario, altresì, deve riportare indicatori appropriati di realizzazione e di risultato per ogni misura, come indicato nella sezione 8 della Raccomandazione;
- indicatori appropriati di realizzazione e di risultato per ciascuna delle misure individuate, al fine di consentire il controllo della loro attuazione da parte delle organizzazioni di produttori e delle autorità nazionali competenti (**Allegato 4**);
- un piano finanziario di previsione, riassuntivo dei costi indicati nel piano di produzione.

Definizione delle misure del Piano di produzione e commercializzazione

Le categorie di interventi ammissibili a finanziamento sono quelle individuate al paragrafo “3. Misure per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 7 del regolamento OCM” della Raccomandazione della Commissione del 3 marzo 2014, n. 2014/117/UE.

A titolo esemplificativo, possono essere identificate due MACRO – CATEGORIE specifiche e una MACRO – CATEGORIA “trasversale” che possono essere incluse nei Piani:

1. MACRO-CATEGORIA PER IL CONTRASTO AL COVID-19: comprende le azioni e gli interventi legati strettamente all'emergenza sanitaria, finalizzati al rispetto della sicurezza degli operatori a bordo ed a terra e che includono anche attrezzature che permettano il distanziamento durante le attività produttive, incluso l'ampliamento degli spazi di lavoro e di somministrazione di alimenti al cliente/pubblico. Tali azioni sono inquadrabili nella Misura 3.1.1 della Raccomandazione 3 marzo 2014 “Promozione di Attività di Pesca Sostenibili” ed, in particolare, quinto trattino denominato “identificazione e prevenzione collettiva dei rischi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro e in mare” e sesto trattino denominato “fornitura di assistenza e formazione ai membri dell'organizzazione di produttori sulla normativa in materia di pesca, sulla promozione di pratiche di pesca sostenibili e sulla sicurezza a bordo”.

2. MACRO-CATEGORIA DI AZIONI DI ORIENTAMENTO E RILANCIO DEL MERCATO: include gli interventi e le azioni per il rilancio delle OO.PP. durante e successivamente alla fase critica della pandemia, che vanno dallo sviluppo di nuove linee di commercializzazione, come il commercio elettronico, alla trasformazione, tracciabilità e caratterizzazione dei prodotti ittici, per aprire nuovi spazi e canali di vendita oltre al “tal-qual”.

Tali azioni sono inquadrabili nella Misura 3.1.5 della Raccomandazione 3 marzo 2014 “Miglioramento delle condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca dei membri dell'organizzazione”.

In aggiunta, tra le azioni di rilancio post COVID-2019 nell'ambito dell'orientamento al mercato possono essere annoverate anche quelle inquadrabili nella Misura 3.1.3. della Raccomandazione 3 marzo 2014 “Contributo alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all'accesso dei consumatori a informazioni chiare e dirette”.

3. MISURE DI TIPO “TRASVERSALE” PER LE MACRO – CATEGORIE e le ALTRE AZIONI: tali azioni sono inquadrabili nella Misura 6 della Raccomandazione 3 marzo 2014 “Spese da prendere in considerazione” di cui al punto 6.1 “Piano finanziario”, al punto 6.2 “Attività del titolare del progetto” e al punto 6.3 “Attività di gestione del progetto”.

11. SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione e strettamente necessari alla realizzazione degli interventi. La spesa deve essere effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.

La spesa, inoltre, deve essere:

- tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 480/2014 e dalla normativa nazionale (L. 136/2010).
- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

Categorie di interventi ammissibili a finanziamento

Per i Piani 2020 già approvati, con riferimento alle spese già inserite nel Quadro Economico, è possibile richiedere l'adeguamento dei relativi costi, anche attraverso la presentazione di nuovi preventivi.

Di seguito si riporta una lista indicativa delle spese ammissibili:

- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- consulenze specialistiche;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Inoltre, si riporta una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

MACRO-CATEGORIA PER IL CONTRASTO AL COVID-19

In questa tipologia si possono identificare quali spese ammissibili, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- Studi, progetti, analisi per l'identificazione dei rischi da COVID-19 e delle eventuali soluzioni operative, a bordo o a terra, nei luoghi di produzione, trasformazione o di vendita;
- Acquisto/leasing di attrezzature/strumenti per la sanificazione dei locali di lavoro (imbarcazioni, luoghi di trasformazione o di vendita) e per la prevenzione del contagio (es.: termo-scanner, equipaggiamenti personali – DPI) nei limiti di quanto previsto al punto 7.1.1.6. e 7.1.1.10 delle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
- Acquisto/leasing di attrezzature/strumenti per il distanziamento degli operatori nelle fasi di produzione (es. a bordo) e di post-produzione (nastri trasportatori, fish pump, bilance e insacchettatrici automatiche etc.), sino anche alle fasi di vendita e di contatto con gli acquirenti (es. sala aste, spazi di somministrazione alimenti, punti vendita diretta, ecc.) nei limiti di quanto previsto al punto 7.1.1.6. e 7.1.1.10 delle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
- Azioni di assistenza e di formazione ai soci dell'O.P. per la corretta applicazione dei protocolli di sicurezza anti-COVID, quali ad esempio il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le Parti sociali e/o l'eventuale Protocollo integrativo specifico per il settore della pesca. In tale azione potrebbe essere riconosciuta la stampa di brochure/infografiche in merito;
- Affitto e/o acquisto di immobili per aumentare gli spazi operativi che dovranno necessariamente essere più ampi per ottemperare alle disposizioni sul distanziamento ed a lavorare in sicurezza nei limiti di quanto previsto al punto 7.1.1.9. e 7.1.1.12 delle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020. Il contributo per tale misura sarà concesso pro-quota di ammortamento limitatamente agli anni di durata del piano;
- Esternalizzazione delle misure di sanificazione dei luoghi di produzione/trasformazione/vendita a ditte specializzate.

MACRO-CATEGORIA DI AZIONI DI ORIENTAMENTO E RILANCIO DEL MERCATO

Misura 3.1.5 della Raccomandazione 3 marzo 2014 "Miglioramento delle condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca dei membri dell'organizzazione"

In questa tipologia si possono identificare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- Studi, progetti, analisi per l'identificazione di sistemi innovativi di trattamento/lavorazione/conservazione/commercializzazione dei prodotti ittici, ivi incluso il packaging, per accrescere la shelf-life dei prodotti;
- Introduzione di sistemi moderni di trattamento/lavorazione/conservazione/commercializzazione, ivi incluso il packaging, per accrescere la shelf-life dei prodotti;
- Acquisto/leasing di attrezzature/strumenti per la preparazione/trasformazione di prodotti ittici da immettere sul mercato e/o per mense scolastiche ed aziendali (es. frigoriferi, tunnel congelatori, filettatrici, autoclavi, ecc.) nei limiti di quanto previsto al punto 7.1.1.6. e 7.1.1.10 delle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;

- Acquisto/leasing di apparecchiature che permettano di identificare meglio le produzioni anche dopo la trasformazione (ulteriori a quanto già previsto dalla normativa sulla tracciabilità) nei limiti di quanto previsto al punto 7.1.1.6. e 7.1.1.10 delle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
- Sviluppo di sistemi di certificazione che caratterizzino il prodotto lungo tutta la filiera;
- Acquisto/leasing di hardware e software dedicati esplicitamente alla commercializzazione on-line dei prodotti o, comunque, a soluzioni innovative di vendita, quando direttamente connessi alle finalità delle operazioni finanziate per il rilancio dopo il periodo pandemico;
- Studio, sviluppo e diffusione di APP per la vendita diretta e la consegna a domicilio dei prodotti, quando direttamente connessi alle finalità delle operazioni finanziate per il rilancio dopo il periodo pandemico;
- Campagne di comunicazione e di informazione dei consumatori e per l'apertura di nuovi mercati, finalizzate al rilancio dopo il periodo pandemico.

Misura 3.1.3. della Raccomandazione 3 marzo 2014 “Contributo alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all'accesso dei consumatori a informazioni chiare e dirette”.

In questa tipologia si possono identificare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- azioni sulla etichettatura dei prodotti (con eventuali marchi di prodotto, di qualità, di origine, ecc.);
- azioni sulla certificazione degli stessi;
- azioni di comunicazione, attraverso un piano di divulgazione che prevede, ad esempio:
 - a. predisposizione di materiale informativo;
 - b. work shop con lezioni nelle scuole;
 - c. realizzazione di pannelli informativi, di dépliant ed altro;
 - d. realizzazione di iniziative ed eventi coinvolgendo i consumatori, ecc.;
 - e. attività di informazione sul consumo dei prodotti ittici, come salute e benessere;
 - f. acquisto di altri mezzi e materiali per il packaging, nella logistica ed altro, con le motivazioni sottostanti;
- acquisto e impiego di nuovi macchinari e dispositivi tecnici al fine di sviluppare la tracciabilità: ad es. etichettatrici, insacchettatrici automatiche, vagliatore, software ed hardware, piattaforme blockchain, ecc.;
- materiali di consumo: ad es. fascette, sacchi o cassette bio-degradabili, ecc.;
- consulenze per il Piano di comunicazione e per gli strumenti dei social media da utilizzare.

Misure di tipo “trasversale” per le MACRO – CATEGORIE e le ALTRE AZIONI.

In questa tipologia si possono identificare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, alcune spese di gestione della struttura e del progetto tra cui:

- copertura parziale delle spese del personale amministrativo;
- costi per la formazione interna del personale e degli associati;
- costi del personale e dei professionisti coinvolti nella gestione delle operazioni descritte nei punti precedenti.

Tali categorie di spese dovranno essere chiaramente esposte nella rendicontazione facendo ricorso a *timesheet*, oltre che alla consueta documentazione fiscale ed amministrativa (fatture, buste paga, contratti, consulenze, ecc.), e dal loro esame deve risultare chiaramente il nesso tra la spesa sostenuta e gli obiettivi delle azioni/misure realizzate

Per quanto riguarda spese per il personale, si chiede di fornire il fabbisogno del gruppo di lavoro predisposto dal progettista che dettagli la quantificazione dei costi e la relativa congruità della spesa con indicazione del parametro di riferimento utilizzato per il personale dipendente quale il CCNL di categoria applicabile.

Per quanto concerne le spese generali, si richiede di fornire un prospetto riepilogativo per permettere alla Amministrazione di valutare il rispetto del limite del 12% rispetto all'intero importo del progetto. Si chiede di documentare le spese generali già sostenute tenendo conto che non sono previste rendicontazioni forfettarie.

Le ulteriori spese generali che dovessero essere sostenute in corso di realizzazione del progetto e che dovranno sempre rientrare tra le tipologie previste ai fini dell'ammissibilità, comprese le spese per missioni, dovranno essere comunque giustificate in sede di rendicontazione sulla base dei principi di congruità e trasparenza, secondo quanto sopra previsto.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, tutte le spese che verranno sostenute dovranno essere conformi a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"* e nelle Linee guida spese ammissibili di altre Misure FEAMP per attività analoghe a quelle ivi previste.

12. VINCOLI E LIMITAZIONI – TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni.
- che siano, in tutto o in parte, oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri programmi, a carico del bilancio comunitario e/o nazionale.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);

- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell'art. 11 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

13. PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Le spese sono ammissibili a valere dalla data di presentazione del PPC.

In deroga a tale previsione generale, sono ammissibili a valere sul presente avviso le spese sostenute da parte delle OO.PP. riconosciute a partire dal 1° febbraio 2020. Tale periodo di ammissibilità, in coerenza con le previsioni del Reg. (UE) 2020/560, si applica sia ai nuovi PPC sia alle modifiche e/o integrazioni dei PPC già approvati.

Tali spese non devono, tuttavia, riferirsi ad operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione da parte del richiedente dell'istanza di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario; pertanto, non sono ammissibili quelle operazioni che, alla data di presentazione dell'istanza da parte del richiedente, abbiano già raggiunto le finalità stesse dell'operazione considerate completamente attuate.

14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la partecipazione alla presente selezione i soggetti interessati devono far pervenire la documentazione di seguito elencata entro e non oltre 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'istanza e tutta la documentazione ad essa inerente devono essere inoltrate, a pena di esclusione per irricevibilità, a mezzo pec all'indirizzo pemac2@pec.politicheagricole.gov.it.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della domanda, farà fede unicamente la data di invio della pec.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data limite si intende protratta al successivo primo giorno feriale.

Nell'oggetto della pec il proponente dovrà indicare la seguente dicitura:

- a. in caso di integrazione/ modifica dei PPC 2020 approvati "NOME PROPONENTE - Misura 5.66 – Integrazione e/o modifica Piani di Produzione e Commercializzazione";
- b. in caso di nuovi PPC "NOME PROPONENTE - Misura 5.66 – Nuovi Piani di Produzione e Commercializzazione".

Sono considerate irricevibili le domande pervenute con modalità differenti da quelle sopra indicate.

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo pemac2@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data ultima per la presentazione delle istanze sopra indicata e le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet del MIPAAF nella pagina dedicata al presente Avviso.

Per la partecipazione i soggetti interessati dovranno far pervenire la seguente documentazione firmata digitalmente:

- Domanda di sostegno sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante del soggetto proponente corredata di copia di un documento di identità in corso di validità comprensiva della Dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato al presente avviso, nella quale dovranno essere rese le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni (*cf.* **Allegato 1** al presente Avviso, comprensivo dei documenti in esso richiamati);
- Piano di Produzione e Commercializzazione integrato/modificato o Piano di Produzione e Commercializzazione nuovo, predisposto in base alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1379/2013 e strutturato in sezioni, come previsto nell'Allegato I del Regolamento (UE) di esecuzione n. 1418/2013 e nella parte A della Raccomandazione della Commissione del 3 marzo 2014, n. (2014/117/UE)

- Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto/iniziativa;
- Quadro Economico degli interventi/iniziativa;
- Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile;
- Qualora applicabile, dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che il soggetto proponente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- Dichiarazione resa dal soggetto individuato per la presentazione della domanda di sostegno, relativa all'ammissibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto (*cf.* **Allegato 2**);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011(ove pertinente). (*cf.* **Allegato 3**).

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

15. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, l'istruttoria comprensiva della ricevibilità e ammissibilità e la valutazione delle domande di sostegno verrà demandata alla Commissione, designata dal Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con apposito decreto.

Le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in appositi verbali sottoscritti dai membri che la compongono.

L'Amministrazione potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o le precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria.

Il procedimento istruttorio prevede inizialmente la verifica di ricevibilità delle domande di sostegno; le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla verifica di ammissibilità e, in ultimo, le domande ammissibili sono sottoposte alla procedura di valutazione con l'assegnazione dei punteggi previsti dai criteri di selezione, ai fini del collocamento nelle graduatorie come di seguito specificato.

15.1 Ricevibilità delle domande

La Commissione responsabile dell'istruttoria verifica la ricevibilità delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno;
- corretta sottoscrizione della domanda di sostegno e completezza dei dati in essa riportati;
- completezza della documentazione presentata.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione. La domanda deve essere completa della documentazione indicata al paragrafo 5) delle Disposizioni attuative di misura; nel caso in cui la documentazione presentata non sia completa, l'Amministrazione potrà richiedere integrazioni ove ammissibili ai sensi della normativa nazionale e comunitaria. L'Amministrazione, prima della formale adozione di un provvedimento di non ricevibilità della domanda di sostegno, comunica ai proponenti, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della stessa. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i proponenti possono presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La suddetta comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte all'esame di ammissibilità.

15.2 Ammissibilità delle domande

Le domande ricevibili sono sottoposte alla verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità riportati nel paragrafo 9 del presente Avviso. La verifica dei requisiti di ammissibilità è effettuata sul 100% delle domande presentate; la non sussistenza anche di un solo criterio di ammissibilità – sia di carattere soggettivo, sia oggettivo – comporta l'esclusione della domanda dalle successive fasi del procedimento. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

L'Amministrazione può richiedere integrazioni documentali, interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria. L'Amministrazione, prima della formale adozione di un provvedimento di non ammissibilità della domanda di sostegno, comunica ai proponenti, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della stessa. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i proponenti possono presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La suddetta comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato.

15.3 Valutazione delle domande

Le domande di sostegno ritenute ammissibili vengono sottoposte a valutazione di merito mediante assegnazione di un punteggio per ciascuna istanza, sulla base dei criteri di selezione del PO FEAMP 2014- 2020 riportati al successivo paragrafo 16.

Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande di sostegno, la Commissione provvederà a redigere due graduatorie, una per i PPC modificati e/o integrati e una per nuovi PPC.

15.4 Graduatorie di merito

Le graduatorie di merito contengono l'elenco delle domande ammesse corredate dai relativi punteggi, l'importo del sostegno richiesto, la spesa ammessa, il contributo concesso; le graduatorie contengono, altresì, l'elenco delle domande ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi.

Le graduatorie verranno approvate con apposito decreto e pubblicate sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La pubblicazione della graduatoria assolve all'obbligo della

comunicazione, ai soggetti richiedenti, del punteggio attribuito nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo.

Il beneficiario può fare richiesta di riesame del punteggio attribuito entro 15 giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria sul sito web del MIPAAF. Decorso il termine di 15 giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria sul sito web ed in mancanza di richieste di riesame la graduatoria diviene definitiva e viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le istanze inserite nella graduatoria di merito sono ammesse a contributo secondo le modalità indicate al paragrafo 5.3 del presente Avviso.

A chiusura delle operazioni di cui sopra l'Autorità di Gestione emetterà e notificherà gli atti di concessione del sostegno in favore dei beneficiari risultati ammissibili e finanziabili in graduatoria.

16. CRITERI DI SELEZIONE

La valutazione dei PPC presentati avverrà sulla base dei seguenti criteri di selezione specifici della Misura 5.66 FEAMP

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Numero di produttori all'interno dell'organizzazione	C=0 N min C=1 N max	0,1	
R2	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP della pesca	C=0 N min 10% della produzione del compartimento marittimo C=1 N max	0,2	
R3	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura	C=0 N min 25% della produzione della Regione C=1 N max	0,2	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Adeguatezza delle azioni rispetto agli obiettivi (Ciascuna azione è collegata ad un obiettivo specifico e risulta ad esso coerente)	C=0 NO C=1 SI	1	
O2	Il Piano contiene per ciascuna azione informazioni complete e dettagliate che consentono di verificare la capacità concreta di ciascuna di esse di contribuire efficacemente al conseguimento dei risultati attesi, anche in relazione al rapporto costi/benefici	C=0 NO C=1 SI	0,9	

O3	La tempistica prevista risulta coerente rispetto alle attività da svolgere	C=0 NO C=1 SI	0,4	
O4	Le misure identificate dal Piano risultano correlate ad indicatori di realizzazione e di risultato misurabili, in grado di verificare il raggiungimento dell'obiettivo	C=0 presenza di indicatori generici C=1 presenza di indicatori misurabili per tutte le misure previste	0,9	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

17. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., si rimanda a

quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

Qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi posti a proprio carico potrà incorrere nella revoca del sostegno.

18. CONCESSIONE DELLA SOVVENZIONE

A seguito dell'istruttoria ed all'esito della pubblicazione delle graduatorie verrà predisposto il Decreto di concessione della sovvenzione.

Nessun diritto o pretesa può configurarsi in capo al Soggetto proponente ammesso a finanziamento fino a tale momento, salva diversa disposizione di questa Amministrazione. A tal fine, l'Amministrazione, nei termini di volta in volta necessari, richiederà al Soggetto proponente l'invio della documentazione comprovante la veridicità delle autodichiarazioni rilasciate.

L'Amministrazione, in caso di ammissione al finanziamento e in ogni ipotesi ritenuta opportuna, richiederà, con apposita comunicazione, l'originale o la copia autentica della documentazione a controprova delle autocertificazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 dal Soggetto Proponente, entro un termine perentorio. La mancata o la parziale produzione di quanto richiesto nel termine indicato costituisce, di per sé, causa di esclusione.

Il Soggetto proponente ammesso a finanziamento (Beneficiario Finale), ai fini dell'emanazione del Decreto di concessione, è tenuto alla modifica/aggiornamento della documentazione presentata secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'Amministrazione.

Dalla data di notifica del Decreto di concessione dovrà prendere avvio l'esecuzione delle attività progettuali, salvo diversa disposizione di questa Amministrazione, che dovranno concludersi entro il termine individuato al paragrafo 8.

Il Beneficiario Finale è tenuto agli adempimenti di monitoraggio specificati nel Decreto di concessione.

Questa Amministrazione eroga l'importo stabilito nel Decreto di concessione con le modalità descritte al paragrafo 20.

Il soggetto selezionato dovrà mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle attività di cui al progetto attraverso l'indicazione nelle fatture e nei bonifici del codice CUP tempestivamente comunicato dalla Scrivente. Sarà cura del soggetto selezionato apporre, sulla documentazione amministrativo/contabile originale riferita a periodi antecedenti la comunicazione del CUP, la seguente dicitura "Documento rendicontato a valere sul progetto FEAMP 2014/2020 n. ___/PPC/___")

19. TEMPI DI REALIZZAZIONE, PROROGHE E VARIANTI

19.1 Tempi di realizzazione del progetto

I progetti devono essere ultimati e rendicontati entro il termine finale indicato nel cronoprogramma contenuto nella Relazione tecnica, pena la decadenza dal beneficio del contributo.

19.2 Proroghe

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi (ove previsto), nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno

essere comunicate entro i 45 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente. Quest'ultimo, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dell'operazione.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi.

In considerazione della chiusura del Programma FEAMP 2014/2020 fissata al 31 dicembre 2023 non saranno, comunque, concesse proroghe che determinino la completa attuazione del progetto oltre il termine del 30 ottobre 2023, come indicato al paragrafo 8 del presente avviso.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo.

19.3 Varianti

Con riferimento alla singola operazione finanziata sono considerate varianti in corso d'opera:

- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 35% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed, in ogni caso, non potranno oltrepassare la soglia del 20% rispetto al totale

della spesa ammessa.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata.

La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente paragrafo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. È comunque stabilito che la modifica al piano d'investimenti sia preventivamente comunicata all'Ufficio istruttore competente.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza, possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

20. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E CONTROLLI

L'erogazione del contributo può avvenire secondo le seguenti modalità:

- erogazione a titolo di anticipo dell'80% del contributo concesso, previa presentazione di apposita domanda da parte del richiedente. L'erogazione dell'anticipo sarà subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria pari all'importo dell'anticipo concesso in analogia a quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- saldo pari al 20 % allo stato finale dei lavori su apposita domanda da presentare da parte del richiedente, corredata da tutta la documentazione attestante le spese ammissibili di cui al paragrafo 11 del presente avviso; tale istanza deve essere accompagnata dalla relazione di completamento del piano comprensiva degli indicatori di risultato, delle informazioni in merito alla data di conclusione del progetto, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato.

La liquidazione del saldo finale è subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello nonché dei controlli amministrativi previsti dalla normativa vigente.

In sede di controllo, sarà richiesta l'esibizione – o presso la sede dell'Autorità di Gestione o presso la sede dell'intervento al momento del sopralluogo – delle fatture per gli adempimenti prescritti.

In fase di verifica amministrativa finale/sopralluogo, l'Autorità di Gestione controlla il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'intervento.

Al fine della liquidazione del contributo, tale punteggio deve comunque permettere il mantenimento

dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento, pena la revoca del contributo.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 recante "Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE" e le "Linee guida per le spese ammissibili del PO FEAMP 2014-2020" adottate dall'Autorità di Gestione, nonché le Disposizioni Attuative parte A – Generali, le Disposizioni Attuative parte B – Specifiche della misura di riferimento, e le richieste di chiarimento (che dovranno essere inviate per posta elettronica all'indirizzo pemac2@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data di presentazione delle domande e le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet del MIPAAF nella pagina dedicata al presente avviso) costituiscono la base normativa e regolamentare di riferimento e a essa si rinvia per quanto non previsto nel presente Avviso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente avviso, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente procedura di selezione.

La partecipazione al presente avviso, che costituisce *lex specialis*, comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e per quanto non previsto si rimanda alla normativa di riferimento dell'UE, dello Stato italiano e alle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP 2014–2020.

Il presente avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Sezione Pesca e Acquacoltura – Normativa, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 e del Reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR).

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dr.ssa Anna Maria Caruso, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica m.caruso@politicheagricole.it

Il RUP svolgerà anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e di responsabile della ricezione di eventuali ricorsi amministrativi.

Tutte le comunicazioni inerenti al presente avviso, ivi incluse quelle relative alla gestione del progetto, dovranno essere scambiate mediante l'utilizzo di Posta Elettronica Certificata e, qualora rivolte all'Amministrazione, dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo pemac2@pec.politicheagricole.gov.it.

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente avviso è competente in via esclusiva il TAR del Lazio – Roma nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.104/2010.

22. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

1 Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'Organizzazione di Produttori corredata di copia di un documento di identità in corso di validità comprensiva della Dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato al presente avviso, nella quale dovranno essere rese le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni (Allegato 1);

- 2 Dichiarazione resa dal soggetto individuato per la presentazione della domanda di sostegno, relativa all'ammissibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto (Allegato 2);
- 3 Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 (Allegato 3) .
- 4 Indicatori di risultato della misura 5.66 Piani di Produzione e Commercializzazione

ULTERIORI ALLEGATI:

Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA Parte B - SPECIFICHE - Misura 5.66 del Reg. (UE) n. 508/2014;

Allegato B Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione;

Allegato C Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del Programma Operativo Feamp 2014-2020;

Allegato F DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA Parte A – GENERALI;

Allegato K Dichiarazione di congruità dei costi.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



ALLEGATO 1

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA
PEMAC II
Trasmissione via PEC: pemac2@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: Domanda per l'accesso ai benefici del Programma Operativo Nazionale Pesca – FONDO FEAMP 2014/2020 Misura 5.66 – Piani di Produzione e Commercializzazione (art.66 del Reg.UE n.508/2014)

Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di legale rappresentante della con sede in via..... cap n. telefono n. fax e-mail..... Pec codice fiscale e partita I.V.A. n. per poter accedere ai benefici di cui al Programma operativo nazionale pesca – fondo FEAMP 2014/2020 Misura 5.66 – Piani di Produzione e Commercializzazione (art.66 del Reg.UE n.508/2014) con la presente

CHIEDE

Il riconoscimento del contributo previsto dall'Avviso pubblico di cui al Decreto direttoriale n..... del..... per:

Integrazione e/o modifica Piani di Produzione e Commercializzazione 2020

oppure

Nuovo Piani di Produzione e Commercializzazione

Per un importo comprensivo di IVA pari ad Euro_____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

1. di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014);
2. di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
3. di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 e successive modifiche, del contenuto dell'Avviso pubblico di adesione alla misura e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
4. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 e successive modifiche, per accedere alla misura prescelta;



UNIONE EUROPEA



**REPUBBLICA
ITALIANA**



5. di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria e riportati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
6. di essere a conoscenza che, la misura cui ha aderito potrà subire, da parte della Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
7. di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
8. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
9. che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
10. che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
11. che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
12. di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
13. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 10 della L. n.575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
14. di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
15. di essere consapevole che l'omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l'impossibilità per l'Ente liquidatore di provvedere all'erogazione del pagamento;
16. di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per la Misura riportate nelle Disposizioni Attuative di Misura Parte B specifiche – Misura 5.66 - Piani di Produzione e Commercializzazione” - Art. 66 del Reg. (UE) n.508/2014), riportate nell'Avviso pubblico;
17. di assumere gli impegni riportati nelle Disposizioni Attuative di Misura Parte B specifiche per la Misura riportate nelle Disposizioni Attuative di Misura Parte B specifiche – Misura 5.66 - Piani di Produzione e Commercializzazione” - Art. 66 del Reg. (UE) n.508/2014), riportate nell'Avviso pubblico;
18. di applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
19. di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
20. di non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014;
21. di presentare un'operazione che concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP;
22. che a suo carico e/o a carico della Società, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. n°159/2011.

AUTORIZZA

1. il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità;
2. la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



SI IMPEGNA INOLTRE

1. a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
2. a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
3. a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno agli affari marittimi e alla pesca e dal Programma Operativo FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione UE;
4. a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
5. a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(UE) 508/2014 Capo VI

PRENDE ATTO

1. che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, L. n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato.

COMUNICA

Che le Coordinate bancarie per il pagamento del contributo richiesto sono:

Cod. Paese	Cod. Contr. Intern.	Cod. Contr. Naz.	ABI	CAB	n. Conto corrente
<input type="text"/>					

Istituto

(*) Il conto corrente deve essere intestato alla Società beneficiaria

Li,/...../ Firmato digitalmente

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento:

Numero documento:

Rilasciato da

Li,/...../

Firmato digitalmente



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
- Piano di Produzione e Commercializzazione integrato/modificato o Piano di Produzione e Commercializzazione nuovo predisposto in base alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1379/2013 e strutturato in sezioni, come previsto nell'Allegato I del Regolamento (UE) di esecuzione n. 1418/2013 e nella parte A della Raccomandazione della Commissione del 3 marzo 2014, n. (2014/117/UE)
- Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto/iniziativa;
- Quadro Economico degli interventi/iniziativa;
- Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile;
- Qualora applicabile, dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che il soggetto proponente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- Dichiarazione resa dal soggetto individuato per la presentazione della domanda di sostegno, relativa all'ammissibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto (cfr. Allegato 2);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011(ove pertinente). (cfr. Allegato 3).



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



ALLEGATO 2

Dichiarazione resa dal soggetto individuato per la presentazione della domanda di sostegno, relativa all'ammissibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto

Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di legale rappresentante della con sede in via..... cap n. telefono n. fax e-mail..... PEC codice fiscale e partita I.V.A. n. con la presente consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai fini della concessione dei contributi per gli interventi previsti nella domanda di sostegno presentata ai sensi dell'avviso pubblico a valere sulla Misura 5.66 Piani di Produzione e Commercializzazione (Art.66 del Reg. (UE) n.508/2014)

DICHIARA

con riferimento **al regime IVA**

- Che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili agli interventi progettuali per i quali si richiede il contributo **COSTITUISCE UN COSTO** in quanto non recuperabile;
- Che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili agli interventi progettuali per i quali si richiede il contributo **NON COSTITUISCE UN COSTO** in quanto recuperabile;
- Che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili agli interventi progettuali per i quali si richiede il contributo **COSTITUISCE PARZIALMENTE UN COSTO** in quanto non recuperabile per l'importo indicato nella domanda di sostegno.

Li,/...../...../

Firmato digitalmente

Allegati: documento di identità in corso di validità



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



ALLEGATO 4

INDICATORI DI RISULTATO MISURA 5.66 – PIANI DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE (ART.66 REG. (UE) N.508/2014)

Misura	Indicatore	Unità di misura	Valore previsto
5.66 Piani di Produzione e Commercializzazione	Variatione del valore di prima vendita nelle OP	Migliaia di euro	
5.66 Piani di Produzione e Commercializzazione	Variatione del volume di prima vendita nelle OP	Tonnellate	
5.66 Piani di Produzione e Commercializzazione	Variatione del valore di prima vendita negli altri casi	Migliaia di euro	
5.66 Piani di Produzione e Commercializzazione	Variatione del volume di prima vendita negli altri casi	Tonnellate	

Gli indicatori di risultato vanno indicati nel Piano di Produzione e Commercializzazione presentato.